

518. Legge 18 giugno 1931 n. 918. Disposizioni a favore della produzione cinematografica nazionale.

Questa legge è stata pubblicata in Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, Istituto poligrafico dello Stato, Roma, 1931, n. 918, ed in GU 4 agosto 1931 n. 178. È entrata in vigore con effetto retroattivo all'1 luglio 1930, ed è stata abrogata dal decreto legge 5 ottobre 1933 n. 1414 (convertito dalla legge 5 febbraio 1934 n. 320).

Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato quanto segue:

2. Sono considerate nazionali le pellicole che rispondono a tutti i seguenti requisiti:

- a) il soggetto sia di autore italiano o almeno sia stato ridotto o adattato per la riproduzione in Italia da autore italiano;
- b) per ogni categoria di attività partecipante alla produzione, la maggioranza del personale direttivo, artistico, tecnico esecutivo sia di nazionalità italiana;
- c) gli interni e gli esterni siano stati girati in Italia.

Per quanto riguarda gli esterni potranno essere ammesse eccezioni per particolari esigenze inerenti al soggetto delle pellicole.

Non sono considerati in nessun caso nazionali le pellicole semplicemente sonorizzate in Italia.

7. Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1 luglio 1930